

- condannare la Commissione a versare, a titolo di risarcimento del danno materiale, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, la somma di EUR 533,88 corrispondente alla differenza tra la retribuzione della ricorrente e le prestazioni dovute in ragione del suo grado AST2/3 e quelle effettivamente percepite a seguito del declassamento contestato;
- condannare la Commissione al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno alla reputazione, con riserva di aumento o diminuzione nel corso del procedimento, della somma di 10 000 euro
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 51 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni interne adottate in applicazione dello stesso, in particolare della decisione C(2019) 6855, del 4 ottobre 2019, relativa alle procedure per rimediare all'incompetenza professionale e, segnatamente, i suoi articoli da 4 a 7, e che sostituisce la decisione C(2004) 1597/7 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativa al mantenimento delle norme professionali.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché dell'obbligo di fornire una motivazione equa e adeguata.
3. Terzo motivo, vertente da un lato, sulla violazione dei principi di sollecitudine, di legittimo affidamento e di legittima aspettativa, di buona amministrazione e di parità di trattamento e, dall'altro, sull'abuso e sullo sviamento di potere.

(¹) Dati riservati omissi.

Ricorso proposto il 25 marzo 2023 — Schönegger Käse-Alm/EUIPO — Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

(Causa T 161/23)

(2023/C 173/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Schönegger Käse-Alm GmbH (Prem, Germania) (rappresentante: Rechtsanwältin M.-C. Seiler)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jumpseat3D plus Germany GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Rebell» — Marchio dell'Unione europea n. 2 810 950

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13/01/2023 nel procedimento R 295/2022-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui il marchio dell'Unione europea n. 2 810 950 «Rebell» di cui alla classe 29 per i prodotti: «Prodotti lattieri, in particolare burro, preparati a base di burro, burro chiarificato, olio di burro, quark, alimenti a base di quark, prodotti lattiero-caseari, prodotti lattiero-caseari secchi, alimenti dietetici che utilizzano latte e prodotti lattieri» sia dichiarato decaduto;
- annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la ricorrente sia condannata alle spese del procedimento di ricorso;
- condannare alle spese l'EUIPO e la Jumpseat 3D plus Germany GmbH, nel caso in cui la controinteressata intervenga nel procedimento contro il convenuto, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (EU) 2018/625 della Commissione;
- violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 94, paragrafo 1, frase 2, del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, frase 4, e l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (EU) 2018/625 della Commissione.

Ricorso proposto il 27 marzo 2023 — Sengül Ayhan /EUIPO — Pegase (Rock Creek)

(Causa T-162/23)

(2023/C 173/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sengül Ayhan eK (Essen, Germania) (rappresentante: M. Boden, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pegase SAS (Saint-Malo, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «Rock Creek» — Domanda di registrazione n. 18 352 299

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10/01/2023 nel procedimento R 1237/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nonché la decisione della divisione di opposizione del 12 maggio 2022;
- condannare l'EUIPO alle spese.